

Comune di Madonna del Sasso

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA

ORDINANZA N. 12 DEL 10/08/2026

OGGETTO: Limitazione dell'uso di acqua potabile erogata dagli acquedotti comunali

IL SINDACO

Vista la comunicazione di Acqua Novara VCO S.p.a. (ns. prot. n.2650 del 07.08.2026) con cui richiede emissione di ordinanza per la limitazione dell'utilizzo di acqua potabile ad uso diverso da quello domestico essenziale, quali riempimento piscina, lavaggio automezzi, l'irrigazione di giardini, orti ed aree verdi vista la situazione climatica attuale con elevate temperature e il perdurare di assenza di precipitazioni;

Considerato che il perdurare di tale situazione rischia di compromettere la complessiva disponibilità della risorsa idrica;

Ravvisata la necessità di ridurre il consumo di acqua potabile, al fine di evitare alla popolazione i disagi che potrebbero derivare da un possibile prosciugamento dei bacini di carico e quindi la sospensione dell'erogazione.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis "sanzioni amministrative" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Fatta salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti del caso.

ORDINA

LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI AI SOLI FINI DOMESTICI CON IL DIVIETO DELL'USO DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE, RIEMPIMENTO PISCINE, LAVAGGIO AUTOMEZZI E PER UTILIZZI IMPROPRI DI FONTANE.

AVVERTE

- Ai concessionari/utenti che non rispetteranno le limitazioni impartite con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (pagamento di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00).
- Ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, n. 1034, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica (D. P. R. 24.11.1971, n. 1199).
La Polizia Municipale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione per 15 gg. all'Albo On-line sul sito web istituzionale del Comune

Dalla sede municipale, li 10.08.2026



IL SINDACO
Ezio Barbetta